

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 30-1852

**Legge 241/1990, articolo 21 quinquies. Sentenza della Corte Costituzionale n. 169/2020
Revoca della D.G.R. n. 47-8956 del 16 maggio 2019 in materia di sospensione dei termini dei
procedimenti relativi alla costituzione dei Consigli di Camera di Commercio Industria e
Artigianato.**

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

la legge 29 dicembre 1993, n. 580, "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ed in particolare l'art. 12, disciplina la costituzione del Consiglio camerale;

il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2011, n. 156 reca il "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dai decreti legislativi 15 febbraio 2010 n. 23 e 25 novembre 2016 n. 219";

il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concerne l'"Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, in particolare, all'art. 3 prevede che il Ministro dello Sviluppo economico con proprio decreto, provveda alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio nei limiti di 60 e alla istituzione delle nuove camere di commercio mediante soppressione delle camere interessate al processo di accorpamento; in attuazione della predetta normativa, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018 recante "Circoscrizioni territoriali delle camere di commercio" sono state individuate le nuove Camere di commercio tra le quali la Camera di Commercio di Alessandria – Asti, con sede in Via Vochieri, 58 – 15100 Alessandria, e la Camera di Commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbanò, Cusio, Ossola, con sede in Piazza Risorgimento, 12 - 13100 Vercelli;

con lo stesso D.M. sono stati nominati i rispettivi Commissari ad acta con il compito di avviare le procedure di costituzione del Consiglio delle nuove Camere.

Premesso, inoltre, che

la Regione Piemonte con ricorso n. 10650 depositato in data 26/09/2018 ha impugnato avanti il TAR del Lazio il D.M. 16 febbraio 2018, nella parte in cui ha accorpato la Camera di Commercio del Verbanò Cusio Ossola alla Camera di Commercio di Biella e Vercelli e alla Camera di Commercio di Novara; (D.G.R. n. 4-6945 del 1/06/2018 e successiva D.G.R. 5-7498 del 7/09/2018);

con ordinanza n. 04075/2019 pubblicata il 27/03/2019 il TAR del Lazio (Sezione Terza Ter) ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'art. 3 d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219 in relazione agli artt. 5, 117 e 120 della Costituzione per violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni (la norma impugnata ha infatti previsto un mero parere da parte degli enti regionali anziché l'intesa tra Stato e Regioni sullo schema dell'atto legislativo), e ha disposto la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

con D.G.R. n. 47-8956 del 16/05/2019, vista la la pendenza del giudizio avanti la corte Costituzionale sulla legittimità della normativa posta a base del D.M. 16 febbraio 2018, è stata pertanto disposta la sospensione dei termini dei procedimenti relativi alla costituzione del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria - Asti e alla costituzione del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Biella e Vercelli – Novara – Verbanò, Cusio, Ossola in attesa della decisione del Giudice delle Leggi.

Preso atto che:

con sentenza n. 169/2020 depositata in data 28/07/2020 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale non ravvisando alcuna violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni viste le plurime interlocuzioni che il Governo ha avuto con le autonomie regionali;

tale decisione di manifesta infondatezza fa quindi venir meno i presupposti che avevano giustificato l'adozione della sopra richiamata D.G.R. n. 47-8956 del 16 maggio 2019 di sospensione, nell'attesa della definizione del giudizio innanzi alla Corte Costituzionale, dei termini dei procedimenti relativi alla costituzione del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria-Asti, e, del Consiglio della Camera di Commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola

Ritenuto, pertanto, a seguito della citata sentenza n. 169/2020 della Corte Costituzionale, di revocare, ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 241/1990, la medesima D.G.R. n. 47-8956 del 16 maggio 2019.

Ritenuto inoltre opportuno, visti gli esiti del giudizio innanzi alla Corte Costituzionale, di rinunciare al sopraindicato ricorso R.G. n. 10650/2018 proposto dalla Regione Piemonte, avanti il TAR Lazio per l'annullamento del D.M. 16 febbraio 2018, nella parte in cui ha accorpato la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola alla Camera di Commercio di Biella e Vercelli e alla Camera di Commercio di Novara.

Visti:

il comma 5 quater dell'art. 1 della legge 580/1993 ai sensi del quale “Le eventuali procedure di rinnovo dei Consigli camerali delle camere di commercio oggetto delle operazioni di accorpamento sono interrotte, se già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'adozione del decreto di cui al comma 5. I relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio”;

la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D.lgs 15 febbraio 2010, n. 23 “Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”, all'articolo 12, in particolare, disciplina la costituzione del Consiglio camerale;

il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156 “Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri di giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”;

il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 16 febbraio 2018 “Circoscrizioni territoriali delle camere di commercio”.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

delibera

- di revocare ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 241/1990, la D.G.R. n. 47-8956 del 16 maggio 2019 di sospensione dei termini dei procedimenti relativi alla costituzione del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria-Asti, e, del Consiglio della Camera di Commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola;

- di demandare alla Direzione Competitività del sistema regionale – Settore Artigianato di:
 - trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo economico;
 - notificare il presente provvedimento al Commissario ad Acta della Camera di Commercio di Alessandria-Asti;
 - notificare il presente provvedimento al Commissario ad Acta della Camera di Commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbanco, Cusio, Ossola;
 - di adottare tutti gli atti necessari per la conclusione dei procedimenti di costituzione del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria - Asti e del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Biella e Vercelli – Novara – Verbanco, Cusio, Ossola;
- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a rinunciare al ricorso R.G. n. 10650/2018 proposto dalla Regione Piemonte avanti il TAR Lazio per l'annullamento del D.M. 16 febbraio 2018, nella parte in cui ha accorpato la Camera di Commercio del Verbanco Cusio Ossola alla Camera di Commercio di Biella e Vercelli e alla Camera di Commercio di Novara, demandando all'Avvocatura Regionale gli adempimenti conseguenti.
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata su B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)